

**Allegato "A" al Rogito n. 157**

**Statuto della**

**"ASSOCIAZIONE ORCHESTRA PER LA VITA - ONLUS"**

**ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE**

E' costituita una libera associazione denominata "ASSOCIAZIONE ORCHESTRA PER LA VITA - ONLUS", qui di seguito "l'Associazione", regolata dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

L'Associazione farà uso in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'acronimo "ONLUS".

**ARTICOLO 2 - SEDE**

La sede dell'Associazione è in Viale Canada n. 15, C.A.P. 00060 - Formello (RM).

**ARTICOLO 3 - DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata.

**ARTICOLO 4 - SCOPO FINALITA' E OGGETTO**

L'Associazione è apolitica ed aconfessionale, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della assistenza socio-sanitaria, non ha fini di lucro ed ha per oggetto le seguenti attività:

- provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica sul SARCOMA EPITELIOIDE (MALATTIE RARE) svolta in Italia e all'estero, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare al finanziamento di validi

progetti di ricerca e di borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori;

•

p

romuovere ed organizzare, pertanto, la raccolta di fondi necessari allo sviluppo della ricerca in campo oncologico, anche attraverso iniziative e manifestazioni e servendosi a questo scopo anche dell'opera prestata volontariamente dai propri Soci;

•diffondere la conoscenza delle attività di studio e di ricerca oncologica che vengono svolte in campo nazionale ed internazionale, svolgendo ogni attività idonea a far conoscere i problemi connessi allo studio, alla cura e alla prevenzione dei tumori, nonché i risultati ed il progresso della ricerca, anche mediante l'edizione e la diffusione di pubblicazioni periodiche.

La finalità di solidarietà sociale si concretizza nel recare beneficio prioritariamente a persone colpite dal sarcoma epitelioide.

L'Associazione svolge la propria attività in Italia, tuttavia potranno essere realizzati specifici progetti anche all'estero, nell'ambito della cooperazione internazionale.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse che saranno esercitate

comunque in via non prevalente e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10, comma 5, D.Lgs. 460/1997, con una particolare attenzione alla promozione e conoscenza della cultura della salute e del benessere.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata operante nell'ambito degli indicati scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, ed inoltre promuovere e costituire direttamente altre organizzazioni dedicate alle medesime finalità.

#### **ARTICOLO 5 ASSOCIATI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE**

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che, condividendone gli scopi, previa richiesta scritta, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto ritenuti idonei al loro perseguimento.

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque, purchè maggiorenne, e condividente gli scopi dell'Associazione, senza alcuna discriminazione di razza, sesso, fede o origine etnica.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- fondatori: coloro che hanno effettivamente operato per la sua realizzazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- onorari: coloro che per la particolare attività o per meriti professionali sono iscritti su parere del Consiglio Direttivo;
- ordinari: coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative;
- sostenitori: coloro pur condividendo le finalità dell'Associazione e sottoscrivendo le quote associative, non operano nello svolgimento delle varie attività.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Tutti gli associati hanno uguali diritti, tra i quali il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché uguali obblighi nei confronti dell'Associazione medesima, tra i quali quello di osservare il presente Statuto, le deliberazioni assunte dall'assemblea e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo, e sono tenuti a versare entro il 31 gennaio di ogni anno una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno

e valida per l'anno successivo, con possibili distinzioni tra le diverse categorie di associato.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta al Consiglio Direttivo da inviare alla sede dell'Associazione stessa.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

Le quote sono intrasferibili sia inter vivos che mortis causa.

L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata e specificatamente motivata dal Consiglio Direttivo e comunicata al domicilio dell'associato interessato mediante lettera raccomandata.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione dell'associato che non provveda al versamento della quota annuale prestabilita.

L'associato la cui esclusione sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo, può opporsi a tale delibera ricorrendo all'Autorità Giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera.

Gli associati recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono

ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 6 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi e quote degli associati;
- contributi di privati;
- contributi di società finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

#### **ARTICOLO 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice - Presidente.

#### **ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all'art. 5 ed è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'Assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio dell'esercizio dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;

- 

a

lla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;

- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio della Associazione stessa.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso

purchè sito nel territorio dello Stato. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte a cura dell'organo amministrativo almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione alla bacheca della sede e avviso di convocazione diretto a tutti gli associati, per comunicazione scritta inviata al domicilio risultante dai registri dell'Associazione o con altro mezzo attestante il ricevimento della convocazione, e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e delle materie all'ordine del giorno.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in

prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente. In mancanza di ambedue le assemblee sono presiedute da una delle persone legalmente intervenute designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea può nominare un Segretario per la redazione del verbale.

Spetta al Presidente dell'assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Delle riunioni di assemblea verrà redatto il verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato.

#### **ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea degli associati fra gli associati medesimi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'appartenenza al Consiglio cessa: 1) per dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Presidente; 2) per decesso; 3) per decadenza, pronunciata con delibera adottata dal Consiglio, dovuta alla mancata partecipazione

del consigliere a due consecutive riunioni del Consiglio in assenza di giustificato motivo. In tal caso il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla prima riunione successiva in ordine alla sua sostituzione. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea che dovrà confermarlo.

Si precisa che dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice - Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno tenute nella sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione che dovrà contenere altresì l'indicazione della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione. Il detto avviso dovrà essere inviato ai membri del Consiglio per posta raccomandata almeno 8 (otto) giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, per telegramma almeno 3 (tre) giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il

voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, sull'apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri.

I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati ai membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale della gestione, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e compie tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo, oltre alla gestione amministrativa e contabile, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri

potranno essere consultabili dagli associati che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

#### **ARTICOLO 10 - RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE**

La rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice - Presidente la cui firma fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### **ARTICOLO 11 - PRESIDENTE**

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare nel suo seno il Presidente, dove a tale nomina non abbia provveduto l'assemblea degli associati.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 12 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio d'esercizio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio stesso, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede

dell'Associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse.

### **ARTICOLO 13 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Oltre che nei casi stabiliti espressamente dalla legge, l'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività protratta per oltre due anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive integrazioni e modificazioni, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore

cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ARTICOLO 14 - NORME APPLICABILI**

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dalle leggi vigenti in materia.

FIRMATO: GIOVANNI MASELLI

" " " ": LEDA BERTO

" " " ": FABIO BERNETTI